La valutazione delle partecipazioni pubbliche nel bilancio dell'Ente holding

Fabio Giulio Grandis Università degli Studi di Roma Tre

Roma, 1 luglio 2016

LA TEORIA DEI GRUPPI AZIENDALI

IL GRUPPO DI AZIENDE

E' un complesso economico
costituito da più aziende (imprese o di erogazione), ... le quali,
pur mantenendo inalterata la loro autonomia giuridica (pubblica o privata),
vengono controllate da un MEDESIMO SOGGETTO ECONOMICO che,
avendo la facoltà di prendere le decisioni più opportune per il
buon andamento del gruppo,
coordina le attività di ognuna secondo un indirizzo unitario, in base cioè ad
UNA STRATEGIA COMUNE (Terzani, 1992)



DEFINIZIONE CIVILISTICA DI "GRUPPO"

Il <u>concetto civilistico</u> di gruppo è un sott'insieme del concetto <u>teorico</u>.

Quest'ultimo è più simile al concetto civilistico di DIREZIONE E COORDINAMENTO (artt. 2497 e segg.) che abbraccia tutti i tipi di S.G.


E' più corretto chiamarlo GRUPPO SOCIETARIO

Art. 2359 c.c. – Società controllate e collegate

Art. 26 e seg. d.lgs. 127/1991 – Area di consolidamento

IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, ex D.Lgs.118/2011

fa riferimento ad una nozione di **controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale"**, anche quando non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle entità controllate (uguale al concetto teorico).



A loro volta le aziende figlie possono essere "sub holding", purché non si verifichi mai che una azienda con soggetto giuridico privato eserciti un CONTROLLO una azienda "figlia" dotata di personalità giuridica "pubblica".

SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE ex D.Lgs. 118/2011

Art. 11 quater - (Società controllate)

- 1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
- a. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
- 2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. ... (omissis) ...

Art. 11-quinquies - (Società partecipate)

1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. ... (omissis) ...

NATURA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DA UN ENTE PUBBLICO

DISCIPLINE ECONOMICHE E AZIENDALI

COMMISSIONE EUROPEA

DISCIPLINE GIURIDICHE PUBBLICHE

DISCIPLINE GIURIDICHE PRIVATE

AZIENDE PUBBLICHE

in quanto governate da un

SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO

(Ferrero 1968, Cassandro 1970, Amaduzzi 1978)

IMPRESE PUBBLICHE

in quanto, indipendentemente dalla natura giuridica, sono soggette alla

INFLUENZA DOMINANTE DI UN ENTE PUBBLICO

Direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, Par. 2.68 del Regolamento (CE) n. 2223/1996

ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

in quanto, indipendentemente dalla natura giuridica, SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI ENTI PUBBLICI

Corte Costituzionale n. 466/1993 D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici


SOCIETA' PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI

si applicano le disposizioni del diritto societario

SALVE LE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI

(nomina e revoca di Amministratori e Sindaci, ecc.) Artt. 2449 – 2451 Codice civile

RAPPORTI INFRAGRUPPO



Forme di governance delle società partecipate

1) Partecipazione, anche minoritaria o indiretta, al capitale sociale della società controllata tale da esercitare una INFLUENZA DOMINANTE; CONTROLLO DI FATTO 2) Esercizio dell'INFLUENZA DOMINANTE in virtù Art.2359, c.1, C.C. di particolari vincoli contrattuali (concessioni, Art.11 quater, carte dei servizi, ecc.) D.Lgs.118/2011 Società controllate CONTROLLO Partecipazione maggioritaria al capitale sociale della società controllata DI DIRITTO 1) Proprietà pubblica della totalità del capitale sociale della società controllata Art. 2497 C.C. 2) Nello statuto della società devono essere Direzione e coordipresenti strumenti atti a garantire l'esercizio di una influenza dominante sugli obiettivi strategici e namento di società CONTROLLO sulle decisioni importanti **ANALOGO** Corte di giustizia CE 3) Svolgimento dell'attività della società controllata fondamentalmente a beneficio degli Causa 107/98 del Enti pubblici partecipanti 18/11/2009 ed altre 4) Rapporto fra Ente "holding" e società controllata "analogo", agli effetti pratici, a quello Prossimita' gerarchico esercitato sui propri servizi all'Ente

ISCRIZIONE IN BILANCIO (RENDICONTO)

CONTO DEL PATRIMONIO				
DELL'ENTE "HOLDING"				
IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni (SI) ATTIVO CIRCOLANTE Attività finanziarie: Partecipazioni (?)	PATRIMONIO NETTO FONDI RISCHI E ONERI DEBITI			
Totale	Totale			


La classificazione all'interno dell'Attivo circolante non è ammissibile se non per gestire contabilmente eventi straordinari (modifica normativa, cambio di strategia, ecc.)

CONTRARIO ALLA FINALITA' PUBBLICA DELLO SPECIFICO ENTE (non fa attività finanziaria)


CONTRARIO AL PRINCIPIO COMUNITARIO DI PROPORZIONALITA': l'investimento speculativo richiede eccedenze di liquidità che un Ente pubblico non dovrebbe avere se richiede lo stretto necessario al perseguimento della propria finalità, ossia la produzione di servizi per la collettività

ISCRIZIONE IN BILANCIO (RENDICONTO)

NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE



VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NEL CODICE CIVILE



Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto ... (omissis) ..., ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NEL CODICE CIVILE

Art 2426, punto 4, concede una OPZIONE fra

CRITERIO DEL COSTO

Il valore è strettamente connesso al COSTO, eventualmente svalutato, del <u>capitale sociale</u> della partecipata.

$$W = P + O - PD$$

W= valore partecipazione

P= prezzo di acquisto

O= oneri accessori

PD= perdite durevoli (art. 2426, punto 3)

METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Il valore è strettamente connesso alle vicende del <u>patrimonio netto</u> della partecipata.

$$W = \%PN\alpha - D \pm R$$

W= valore della partecipazione;

PN α = patrimonio netto della società α ;

D= dividenti;

R= rettifiche da consolidamento;

Una perdita è durevole quando il Patrimonio netto è stabilmente inferiore al costo

CRITERIO DEL COSTO SVALUTATO

=

METODO DEL PATRIMONIO NETTO

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NEL D.Lgs 118/2011

NON SI CAPISCE SE C'E' L'OPZIONE

Per le <u>partecipazioni azionarie immobilizzate</u>, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le <u>partecipazioni in imprese controllate e partecipate</u> sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile . *(CHE DIFFERENZA C'E' FRA I DUE TIPI DI PARTECIPAZIONI?)*

Gli eventuali utili (RISPETTO AL COSTO O AL VALORE DELL'ANNO PRECEDENTE?) derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Le eventuali perdite sono portate a conto economico.

(E NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO?) ... (omissis) ...

Nel caso in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto.

In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo).

PARTECIPAZIONI E CONTI PUBBLICI

ART. 119 COST.

Comma 6

LOGICA ECONOMICA E PATRIMONIALE I Comuni, le Provincie, le Città metropolitane e le Regioni HANNO UN PROPRIO PATRINOMIO, attribuito secondo i principi determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere al-L'INDEBITAMENTO SOLO PER FINANZIARE SPESE DI INVESTIMENTO (≠ SPESE IN C/CAPITALE). E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

CONTO DEL PATRIMONIO DELL'ENTE "HOLDING"

ATTIVO IMMOBILIZZATO		PASSIVO	
Immobilizzazioni Materiali	120	Debiti di finanziamento	90
Immobilizzazioni Immateriali	0	Debiti di funzionamento	110
Immobilizzazioni Finanziarie	100		
ATTIVO CORRENTE		PATRIMONIO	
Disponibilità	90	Patrimonio Netto	100
Liquidità	10	Riserve	20
Totale	320	Totale	320

INCREMENTO DEL DEBITO



INCERMETO INVESTIMENTI



PATRIMONIO COSTANTE

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NEI CONTI PUBBLICI

ART. 119, COM. 6, COSTITUZIONE

Ipotesi 1

Conto del patrimonio ANNO 1

Rendiconto finanziario ANNO 1

Partecipazioni 1000

CRITERIO DEL COSTO

Debiti 1000 Entrate da accensione prestiti 1000

Uscite in c/capitale per acquisto o sottoscrizione di partecipazioni 1000

IL CRITERIO DEL COSTO CONSENTE DI VERIFICARE

LA CORRISPONDENZA FRA

CONTABILITA' FINANZIARIA ED ECONOMICO - PATRIMONIALE

P.S. Come è noto, se il costo d'acquisto è maggiore del Patrimonio netto, la differenza viene contabilizzata come Avviammento (Immobilizzazione immateriale)

INFORMATIVA CONTABILE NELL'ENTE HOLDING



NELL'ENTE"HOLDING"

L'ANIMUS - LA FINALITA'?

Nel proprio rendiconto

PATRIMONIALIZZAZIONE

Conto del patrimonio

+ Attivo Immobilizzato

PER LA GESTIONE Conto Economico

+ Oneri

NELLA SOCIETA'
CONTROLLATA

Il criterio di iscrizione

DEVE ESSERE

COERENTE

con la finalità del contributo data dall'Ente!

TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI

CONTO DEL BILANCIO

TRASFERIMENTO CORRENTE

CONTO DEL BILANCIO

TRASFERIMENTO IN C/ CAPITALE

INCREMENTO DEL DEBITO



INCERMETO INVESTIMENTI



PATRIMONIO COSTANTE

Conto del patrimonio

Rendiconto finanziario

L'INVESTI-MENTO?

Debiti 300 Entrate da accensione prestiti 300

Uscite per trasferimenti in c/ capitale alla società partecipata 300 **Ipotesi 1**

Conto del patrimonio ANNO 1

Conto del bilancio ANNO 1

Partecipazioni 1000

CRITERIO DEL COSTO

Debiti 1000 Entrate da accensione prestiti 1000

Uscite in c/capitale per acquisto o sottoscrizione di partecipazioni 1000

Ipotesi 2

Stato patrimoniale ANNO 2

Conto del bilancio ANNO 2

Partecipazioni 1300

CRITERIO DEL PATRIMONIO NETTO



Entrate da accensione prestiti 300

Uscite per trasferimenti «vari» alla società partecipata 300

I contributi nel rendiconto generale dell'Ente "holding"

Operazioni	Conto del bilancio	Conto del p	Conto	
		Attivo	Pas. e netto	economico
Contributi d'esercizio	Uscita corrente			Onere
Contributi ad aumento capitale	Uscita c/capitale	+ Immobiliz. finanziarie		
Contributi a ripiano perdite	Uscita corrente o in c/capitale?	?		Onere
Contributi in conto impianti	Uscita c/capitale	?		Onere
Contributi a fondo perduto	Uscita c/capitale	?		Onere

L'INVESTIMENTO?

LA COERENZA'?

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



LA PREVALENZA DEL CRITERIO DEL COSTO

STRUMENTALITA'

Le Partecipazioni sono considerate alla stregua di altre immobilizzazioni tecniche strumentali alla produzione dei beni e servizi pubblici.

FINALITA' DI BILANCIO

Informare i cittadini (non gli azionisti) sull'onere derivante dall'utilizzo dello strumento societario per la produzione di beni e servizi pubblici

BASSA REDDITIVITA' Il criterio del costo è più aderente all'effettivo valore d'uso, in ragione della bassa redditività della maggior parte delle società partecipate

CONFUSIONE NELLA INFORMATIVA Le variazioni negative (svalutazioni) delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto confondono le poste derivanti da mere rivalutazioni contabili con i flussi generati dalla gestione propria dell'Ente "holding"

RISCHIO DI ELUSIONE DELLA COSTITUZIONE Gli aumenti di valore delle partecipazioni generati dal metodo del patrimonio netto potrebbero occultare incrementi dell'indebitamento non finalizzati all'effettivo incremento delle immobilizzazioni

Partecipazionipubbliche ed informativa esterna

BILANCIO CONSOLIDATO (Con l'Ente Holding)

Informativa supplementare nella NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL'ENTE HOLDING

- Dati amministrativi
- Prospetto delle movimentazioni delle partecipazioni
- Analisi dei contributi erogati dall'Ente Holding
- Analisi debiti e crediti reciproci
- Analisi dei proventi e oneri da partecipazioni
- Rapporti con "parti correlate" ex IAS 24
- Conti d'ordine: beni di terzi, rischi, impegni
- Informativa OIC 21 in caso di utilizzo del metodo del PN

Contenuti specifici della RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Non si può prescindere da una precisa e puntuale informativa sulle partecipazioni pubbliche, soprattutto nel caso in cui l'Amministrazione pubblica perda la sua identità monolitica e si configuri sempre più come

"GRUPPO PUBBLICO" AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'